



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto

Sezione Unica Civile

composta dai magistrati

dott. Pietro Genoviva

Presidente

dott.ssa Anna Maria Marra

Consigliere

dott.ssa Claudia Calabrese e

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa

da

[REDACTED] *Parte_1* (quale incorporante di [REDACTED] *Controparte_1*, in
persona del suo procuratore speciale d.ssa [REDACTED] *Parte_2* rappresentata e difesa
dall'avv. [REDACTED]

APPELLANTE

Contro

[REDACTED] *Controparte_2*, in proprio e quale erede di [REDACTED] *Per_1*
[REDACTED] [...], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

APPELLATA

NONCHE'

[REDACTED] *Controparte_3* in persona del suo legale rappresentante *p.t.*,
contumace

ALTRA APPELLATA

Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Controparte_2* e *Persona_1* si rivolsero al Tribunale di Taranto e, sulla premessa di aver acquistato da *Controparte_1* per brevità solo *CP_1* azioni XXXXXXXXXX, poi *Controparte_3* [per brevità solo *CP_3*], in data 28.5.2010 e 8.7.2014, ed obbligazioni convertibili in azioni della stessa *CP_3* [...] in data 4.1.2013, per il controvalore di complessivi euro XXXXXXXXXX, chiedevano la condanna di *CP_1*, e per essa di *Controparte_4* al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'azzeramento di valore delle predette azioni ed obbligazioni di *CP_3*, acquistate attraverso l'intermediazione di *CP_1*, e causato dall'inadempimento contrattuale di *CP_1*, che aveva violato gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed instaurato il contraddittorio, si costituiva *Controparte_4* (per brevità solo *Controparte_4*), incorporante *CP_1*, insistendo in via preliminare nell'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva rispetto alle domande avanzata dalla ricorrente, spettante invece ed unicamente a *CP_3* in liquidazione coatta amministrativa, sulla base del disposto del d.l. n. 99/2017, conv. in l. n. 121/2017 e del contratto di cessione del 26 giugno 2017 concluso tra *CP_3* in l.c.a. ed *Controparte_4* e successivi accordi; nel merito, insisteva nel rigetto della domanda, inclusa quella risarcitoria, in quanto infondata ed inoltre prescritta; nella denegata ipotesi di soccombenza, chiedeva la condanna degli attori alla restituzione dei titoli in contestazione e dei rendimenti incassati a qualunque titolo, oltre che alla restituzione dei rimborsi, pari ad almeno euro XXXXXXXXXX, che potrebbero essere stati riconosciuti alle parti attrici, a titolo di ristoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1 bis del d.l. 91/2018, convertito con la L. n. 108/18 (tale ultima decurtazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.).

A seguito del decesso di *Persona_1*, interveniva, con separato atto *Controparte_5* quale sua erede.

Interveniva volontariamente nel procedimento anche *Controparte_3* [...] la quale aderiva alle deduzioni, difese e richieste di *Controparte_4* .

Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., rigettate le richieste di prova testimoniale avanzate da *Controparte_4* , la causa era rinviata per la p.c. all'udienza del 15.2.22, in cui veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con sentenza n. ██████████, pubblicata in data 27.4.22, il Tribunale adito, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla *CP_2* ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da *Controparte_4* , condannava quest'ultima al pagamento della somma di euro ██████████, a titolo di risarcimento del danno (tenuto conto degli interessi percepiti e dell'indennizzo cui avrebbero avuto diritto), rigettava la domanda di restituzione dei titoli, e condannava *Controparte_4* e *Controparte_3* in l.c.a., in solido tra loro, alla rifusione in favore della *CP_2* dei due terzi delle spese processuali, compensando tra le parti il restante terzo.

Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello *Controparte_4* , riproponendo tutte le difese spiegate nel giudizio di primo grado, chiedendo la riforma della stessa, nella parte in cui: **1)** aveva erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di *CP_1* (poi incorporata da *CP_4* [...]); **2)** aveva erroneamente accolto la domanda di risarcimento del danno, nonostante la profilatura dei clienti (conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di **livello alto**; propensione al rischio di mercato, al rischio di credito ed al rischio di liquidità di **livello alto ed elevato**) e nonostante le segnalazioni presenti sugli ordini di borsa (superamento del test di adeguatezza; conflitto di interessi in capo a *CP_1* , "non quotazione dei titoli"; "disclosure della illiquidità del titolo; segnalazione di inadeguatezza, attestazione di esecuzione su iniziativa del cliente con superamento del test di appropriatezza), nonché, infine, nonostante la non percepibilità di uno stato di insolvenza di *Controparte_3* se non a partire dal giugno 2016; **3)** aveva erroneamente ritenuto la ricorrenza del nesso causale tra l'inadempimento ascritto alla banca ed il danno lamentato, proprio tenuto conto della corretta profilatura del cliente, delle segnalazioni presenti sugli ordini e del principio di autoresponsabilità dell'investitore; **4)** aveva erroneamente omissso di disporre la restituzione dei titoli; **5)** aveva erroneamente riconosciuto un indennizzo minore di quello previsto dal Fondo di Ristoro Finanziario, previsto dalla L. 27.12.2017, n. 205 e dall'art. 11 comma 1 bis del

D.L. 91/2018, convertito con la legge n 108/2018, che è pari al 30% del danno liquidato da una eventuale pronuncia favorevole dell'^{Contr} non valorizzando la circostanza che al sig. Per_I era stata riconosciuta dall'Arbitro Finanziario la somma di euro 25979,97; **6**) nella parte in cui aveva rigettato le richieste istruttorie formulate dalla convenuta, qui riproposte, nonostante la loro rilevanza ed ammissibilità.

Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, e la conferma della sentenza impugnata.

La causa, rinviata all'udienza del 2.2.24 per la precisazione delle conclusioni; viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe, ed all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante, in sostanza, ha espresso in maniera chiara le ragioni di mancata condivisione della sentenza, riproponendo tutte le questioni di merito chiaramente dedotte nel giudizio di primo grado, e formulando i sei motivi di appello prima richiamati.

Il gravame non è meritevole di accoglimento, in quanto infondato.

Preliminarmente, si condivide il rigetto dell'eccezione di prescrizione che Parte_I, incorporante, ha proposto in relazione a tutte le domande avanzate in primo grado. In quanto eccezione in senso stretto, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3465/2013), l'eccezione di prescrizione deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, con la conseguenza che la parte che eccepisce la prescrizione del credito ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della predetta eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il predetto elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare, direttamente o indirettamente, le norme applicabili al caso di

specie, costituendo l'identificazione del diritto e del regime prescrizione per esso previsto dalla legge una *quaestio iuris* riservata alla cognizione del giudice, che al riguardo non è vincolato dalla parte (cfr. Cass. n. 18479/2018 e Cass. n. 15631/2016). Nel caso in esame, la formulazione dell'eccezione di prescrizione non include neanche l'allegazione del suo elemento costitutivo, e, pertanto, attesa la sua genericità, deve essere rigettata. Comunque, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che nel giudizio in esame la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ha cominciato a decorrere dal suo effettivo e compiuto verificarsi, ossia dalla messa in liquidazione di CP_3 [...] nel 2017; poiché il giudizio è stato introdotto nel 2019, il termine decennale è stato permanentemente interrotto, con la conseguenza che non si è verificata alcuna estinzione del predetto diritto per inerzia del titolare.

Nel merito, l'appello deve essere rigettato.

I motivi di impugnazione sono suscettibili di trattazione unitaria presentando profili di connessione, con la notazione che essi investono nella totalità la sentenza appellata e non lasciano spazio a questioni coperte da giudicato interno.

La contestazione della legittimazione passiva di CP_1, ora [...], Pt_1 a seguito di fusione per incorporazione del 14 maggio 2019, è infondata. Ed invero, in sintesi, le norme richiamate da Parte_1, e prima ancora da CP_1, non riguardano i debiti di società che, come CP_1 pur facendo parte del medesimo gruppo controllato da CP_3 in virtù della titolarità di quote del capitale sociale, non sono state considerate da quella disciplina ed inoltre non hanno costituito oggetto dell'accordo di cessione stipulato tra CP_3 [...] ed Parte_1 ai sensi della anzidetta normativa, né avrebbero potuto esserlo, in ragione della diversità soggettiva tra Controparte_3 e, per quanto qui di interesse, di CP_1.

In via preliminare si rileva che l'art. 3, co. 1, d.l. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con l. 31 luglio 2017 n. 121, con modificazioni, nel disporre in ordine alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di CP_3, oltre che di Controparte_7 [...] al fine di far fronte alla crisi di entrambi tali istituti di credito, prevedeva, per quel che rileva in questa sede, che *“i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e*

90, comma 2, del Testo unico bancario”. L’art. 3, co. 1, cit. prevedeva, altresì, l’esclusione dalla cessione, anche in deroga all’articolo 2741 c.c., delle posizioni debitorie o controverse costituite da “ b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.

In attuazione di quanto previsto dal d.l. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, Controparte_3 l.c.a. ed Parte_1 concludevano un contratto di cessione di azienda, comprensivo, tra l’altro, delle partecipazioni di CP_3 in CP_1, in forza dell’art. 3.1.2. (xi) del detto contratto. Per “Attività Incluse” e “Passività Incluse” di Controparte_3 nell’anzidetto contratto all’art. 3.1.1., si prevedeva dovessero intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui CP_1 [...], espressamente incluse nell’*“Insieme Aggregato”* mentre all’art. 3.1.4, lett. b) (iv) e lett. b)(vi), si consideravano esclusi dalla cessione “(iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”.

In forza del disposto dell’art. 8.3. del contratto di cessione di azienda, considerata la cessione delle partecipazioni in altre banche di Controparte_3 quest’ultima si impegnava a riacquistare i crediti di tali società classificati come attività deteriorate o classificabili come crediti di CP_3 esclusi dall’*“Insieme Aggregato”*.

In data 10 luglio 2017, in attuazione dell’art. 4, co. 5, d.l. n. 99/2017 e dell’art. 8.3 del contratto di cessione di azienda, CP_1 e Controparte_3 concludevano un contratto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni, con cui, per quanto qui di interesse, CP_1 cedeva a Controparte_3 tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26 giugno 2017, in base ai Principi contabili, come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” e come “esposizioni scadute” nonché i sottostanti rapporti contrattuali. Ai sensi degli artt. 6 e 7 Controparte_3 assumeva l’obbligo di intervenire in giudizio e chiedere l’estromissione di CP_1 con riferimento ai “Contenziosi passivi”, per tali dovendosi intendere quelli relativi ai crediti ritrasferiti ed aventi ad oggetto, tra l’altro, pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domande risarcitorie, anche per responsabilità extracontrattuale, come previsto dall’art. 7.1. e 7.2.

In data 17 gennaio 2018 Controparte_3 e Parte_1 concludevano il “Secondo Atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Controparte_7

[...] e *Controparte_3*, con cui precisavano ciò che doveva intendersi per “*Contenzioso Progresso*” e “*Contenzioso Escluso*”. Più in dettaglio, all’art. 3.3. si prevedeva fossero ricompresi nel “*Contenzioso Escluso*” anche le controversie instaurate da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso ██████████, *CP_1* e le ██████████ per la sottoscrizione o l’acquisto o la commercializzazione di azioni ed obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. L’Allegato 1.1 dell’atto di ricognitivo al punto 2 indicava, tra i contenziosi, esclusi il “*Contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche venete*”.

Tanto premesso, da nessuna delle norme del d.l. n. 99/2017 si ricava la sua applicazione anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti in l.c.a., tra cui *CP_1*, atteso che sia l’art. 1, sia l’art. 2, co. 2, limitavano il campo applicativo della liquidazione e delle norme del decreto alle banche in liquidazione, *i.e.* *CP_3* e *Controparte_7*.

Né può ritenersi che il contratto di cessione d’azienda abbia avuto l’effetto di trasferire singole attività o passività delle banche partecipate, costituenti persone giuridiche autonome, titolari di proprie situazioni giuridiche attive e passive delle quali esse soltanto erano legittimate a disporre. Altrimenti detto, le banche in liquidazione non avevano alcun diritto di disporre direttamente del patrimonio delle partecipate, tanto più che la partecipazione in *CP_1* da parte di *CP_3* non era totalitaria, ma limitata al 70%.

La qui condivisa interpretazione è l’unica rispettosa del dettato costituzionale poiché, ove dovesse ritenersi che il d.l. n. 99/2017 abbia determinato l’esonero di *CP_1* da eventuali responsabilità per la commercializzazione di azioni della allora capogruppo *CP_3*, presupponendo una cessione del debito della partecipata senza il consenso del creditore, che inevitabilmente si verrebbe a trovare dinanzi ad un debitore in una difficile situazione economica e sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, con conseguente improcedibilità della domanda, resterebbe vanificato il diritto di difesa del creditore stesso e tanto si porrebbe in contrasto con l’art. 24 Cost. come pure con l’art. 47 Cost. che tutela il risparmio.

Conclusivamente va ravvisata la legittimazione passiva di *CP_1*, avendo la controversia ad oggetto passività escluse dalla cessione da parte di [...] *Controparte_3* con la notazione che nessun rilievo ha la circostanza che *CP_1* [...] , in data 14 maggio 2019, sia stata fusa per incorporazione in [...] *Pt_1*, banca parte del contratto di cessione di azienda concluso con [...] *Controparte_3* e dei successivi accordi o atti di ricognizione.

Parte appellante ha censurato la decisione del primo giudice, che ha ritenuto l'intermediario finanziario inadempiente agli obblighi informativi, sul medesimo incombenti, nonostante la corretta profilatura dei due clienti e le segnalazioni riportate nei tre ordini effettuati.

Orbene, gli obblighi informativi degli intermediari finanziari sono esaustivamente indicati e specificati nell'art. 21, comma 1 e comma 1 bis dell'art. 21 del TUIF e nel regolamento CONSOB Intermediari Finanziari n. 16190/2007 (in particolare gli artt. 26, 27, 28, 39 e 40); dalla richiamata normativa discende l'obbligo di verificare preliminarmente a quale categoria appartenga il cliente (cliente professionale, operatore qualificato o cliente al dettaglio) e di controllare l'adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento, attraverso la raccolta delle informazioni "in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio; b) alla situazione finanziaria; c) agli obiettivi di investimento".

A parere della corte, l'inesatto adempimento di tali obblighi è comprovato dalla scollatura rinvenibile tra i dati raccolti dalla banca e i risultati espressi nella scheda finanziaria dei due clienti, allegata al contratto-quadro, risultando inadeguata la capacità dell'intermediario di valutare correttamente il grado di esperienza e la effettiva capacità degli stessi di comprendere le caratteristiche del prodotto in procinto di acquistare, ossia delle azioni non quotate di Parte 3

[...] all' Per_1 ed alla CP_2 (pur correttamente classificati come meri clienti al dettaglio), veniva associato un profilo di esperienza di tipo ALTA (il massimo, su una scala di valori da 1 a 4) e tanto, nonostante gli stessi, al quesito "svolge o ha svolto in passato, un'attività lavorativa per la quale ritenere di avere conoscenze/esperienze in ambito finanziario" avessero risposto di NO, e nonostante gli stessi al quesito "In quale dei seguenti strumenti finanziari ha già investito?" avessero risposto "obbligazioni semplici (ad esempio titoli di stato), obbligazioni strutturate, polizze index/unit linked, fondi sicav, gestioni patrimoniali, azioni (ma solo ordinarie)", ed avessero dichiarato di non conoscere strumenti finanziari quali i fondi comuni di investimento chiusi, gli *warrans*, le opzioni, i *futures* ed i derivati OTP, evidenziando pertanto di non aver mai acquistato strumenti finanziari assimilabili a quelli oggetto di acquisto, di aver investito in obbligazioni semplici o strutturate, e che non richiedevano una gestione da parte loro.

Ancora, anche le altre informazioni raccolte, in ordine al rischio di mercato non sono coerenti con il livello di esperienza e conoscenza del mercato finanziario attribuito agli attori; e comunque approdano a valutazioni finali contraddittorie ed incoerenti; infatti nonostante entrambi i coniugi avessero dichiarato di volersi assumere un rischio

MEDIO, desiderando incrementare il proprio capitale in maniera sensibile, veniva loro attribuito un obiettivo di investimento – rischio di mercato di tipo 6 “**elevata rivalutabilità**”, pari al massimo in una scala di 1 a 6, ed agli stessi veniva proposto di acquistare le azioni di **CP_3** che, essendo azioni al di fuori dei mercati regolamentati, non possono essere considerati strumenti finanziari con media probabilità di perdite in conto capitale, ma piuttosto strumenti finanziari con media o alta o elevata probabilità di perdite in conto capitale e/o con scarsa liquidità, sì coerenti con il profilo di maggior valore loro assegnato (il 6), ma non certo con il rischio medio di mercato che avevano dichiarato di essere disponibili ad assumersi, né con la dichiarata ignoranza di strumenti finanziari molto rischiosi e con la dichiarata conoscenza di strumenti finanziari come le azioni ordinarie e di risparmio, ma non certo con le azioni non quotate.

Inoltre, la verifica di adeguatezza della banca deve essere effettuata in occasione dell’acquisto di ogni singolo prodotto, affinché il cliente presti il consenso all’esecuzione dell’operazione proposta in modo consapevole.

Se tali operazioni comportano l’assunzione di rischi elevati, prima di effettuare tali tipologie di operazioni, l’investitore (specie il cliente al dettaglio) deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti. Ebbene, non è stata data adeguata prova che la **CP_1** abbia comunicato ai clienti le precipue caratteristiche, in particolare la illiquidità dei prodotti venduti;

Nell’ordine di acquisto del 28.5.2010, infatti, il prodotto finanziario è indicato come mera “azione”, con l’indicazione di **CP_3** quale soggetto emittente, e la dicitura “conflitto di interesse: strumento finanziario emesso da società appartenenti al **Parte_4** negoziato con **Parte_5**”. Quindi, non solo alcun cenno è fatto alla illiquidità del prodotto, che è non quotato, e quindi insuscettibile di essere scambiato in un mercato regolamentato, con conseguente difficoltosa monetizzazione e recupero della somma investita, atteso che il loro riacquisto avrebbe potuto essere effettuato solo dalle stesse banche del gruppo emittente, non tenute in ogni caso a comprarle, ma, la mera locuzione relativa alla sussistenza di un conflitto di interessi non appare affatto sufficiente a rendere l’investitore concretamente consapevole delle conseguenze sulla sicurezza dell’operazione di investimento prescelta, in particolare in ragione della peculiare asimmetria sussistente tra la sua posizione contrattuale (nella fattispecie in esame, caratterizzata da un profilo di esperienza e di conoscenza che non può affatto definirsi medio-alto, ossia di livello 4, come indicato nella scheda finanziaria) e quella della sua controparte.

Nell'ordine di acquisto del 4.1.2013, le obbligazioni convertibili acquistate sono state segnalate dall'intermediario come titoli non quotati; negoziate in un regime di "executiononly"; orbene, non risulta esserci un adeguato ordine scritto da parte degli attori, in cui si dà atto delle specifiche avvertenze ricevute dall'intermediario, ed in particolare della natura illiquida delle predette azioni, caratterizzate dalla difficoltà di smobilizzo a condizioni significative e dalla difficoltà che tanto potesse avvenire entro un lasso di tempo ragionevole.

Anzi l'ordine di acquisto è criptico e per nulla esplicativo, in quanto si dà atto che si esegue la verifica di adeguatezza tra strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario MIFID, ma non si dà indicazione dell'esito di tale verifica e meno che mai delle ragioni dello stesso, ma solo che trattasi di titolo non quotato, senza alcuna altra indicazione significativa sulla conseguente difficoltà di smobilizzo e dei tempi stessi dello smobilizzo.

Solo **nell'ordine di acquisto dell'8.7.2014**, viene segnalata la illiquidità del titolo, nonché l'inadeguatezza dell'operazione e l'attestazione di esecuzione su iniziativa del cliente, con superamento del test di appropriatezza, ma tali espressioni non dimostrano che i coniugi *Persona_2* siano stati effettivamente edotti del loro significato, poiché a fronte di tali risultati (inadeguatezza dell'operazione) l'investitore avrebbe dovuto consigliare agli stessi, meri clienti al dettaglio, e tenuto conto della loro effettiva conoscenza degli strumenti finanziari e del loro obiettivo di rischio (medio), di desistere dall'investimento, in quanto non appropriato, eventualmente dirigendo il loro interesse verso altre più sicure forme di investimento.

La prova testimoniale, non ammessa dal giudice di primo grado, e su cui *[...]* *CP_4* ha insistito nel presente grado, non è poi utile allo scopo di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi poiché vertente o su circostanze documentali (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17), o sull'adempimento di tali obblighi da parte del personale dipendente della banca, ma, tuttavia, formulate in modo del tutto generico e/o valutativo (1,10, 11, 12, 15, 16, 17).

Quanto alla lamentata omessa condanna alla restituzione dei titoli, non può che condividersi la decisione del primo giudice, che ha rigettato la relativa domanda, poiché gli attori agirono nei confronti di *Controparte_8* il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e non anche per la risoluzione del contratto.

Anche l'ultimo motivo di appello, non merita accoglimento, poiché la normativa di riferimento riconosce un indennizzo solo in relazione ad investimenti in azioni e non anche di obbligazioni, diverse da quelle subordinate, come quelle acquistate dai coniugi

Persona_2 ; pertanto, la decurtazione delle somme riconoscibili a titolo di risarcimento del danno può fare riferimento soltanto agli indennizzi che l'investitore avrebbe potuto richiedere per l'acquisto di azioni.

L'esito della lite comporta la condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla appellata, liquidate come in dispositivo (in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e dei parametri medi di cui al d.m. 147/22).

Al rigetto dell'impugnazione principale consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_6* , in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, nei confronti di *Controparte_2* [...], avverso la sentenza n. [redacted] del Tribunale di Taranto, pubblicata in data 27.4.22, così provvede:

- 1)RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
- 2)CONDANNA l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali, liquidate in euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
- 3) Ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), art. [13, comma 1](#) quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 18.9.24.

Il Consigliere estensore
(d.ssa Claudia Calabrese)

Il Presidente
(dott. Pietro Genoviva)